



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

N. Prot. 750.uff6/monetizzazione

Roma, data del protocollo

ALL.: 1

OGGETTO: Transito nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno di personale della Polizia di Stato – Diritto alla fruizione del congedo ordinario maturato e non goduto al momento del transito in luogo della monetizzazione.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA

ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA

AL CENTRO POLIFUNZIONALE – SCUOLA TECNICA DI POLIZIA ROMA
ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

ALL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA

ALL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO» ROMA

ALL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA» ROMA

ALL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI» ROMA

ALL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI» ROMA

ALL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE» ROMA

ALL'ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

ALL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E
DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI
POLIZIA SCIENTIFICA

LORO SEDI

AL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A
CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO

LADISPOLI

AI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA
POLIZIA DI STATO

LA SPEZIA

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA
POLIZIA DI STATO

NAPOLI

AI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE

LORO SEDI

AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI
PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI
ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI

LORO SEDI

ALLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA
POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

ALLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA
ARMI

SENIGALLIA

AI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED
INTERREGIONALI V.E.C.A.

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

AI SERVIZI DELLA SEGRETERIA DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER
LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

- DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
- DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

ROMA

ALLE PREFETTURE UU.TT.GG.

LORO SEDI

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI
COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE DELLA
POLIZIA CRIMINALE

ROMA

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO-
BOLZANO

ALLA PRESIDENZA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA - SERVIZIO PREFETTURA

AOSTA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

Si fa riferimento alle richieste di monetizzazione del congedo non fruito presentate dal personale della Polizia di Stato transitato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Al riguardo, come noto, questa Amministrazione, in passato, per tale tipologia di personale ha autorizzato le richieste di monetizzazione del congedo non fruito pervenute in quanto i competenti Uffici del Dipartimento per l'Amministrazione Generale per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie si sono sempre espressi negativamente circa la possibilità di fruizione delle predette ferie nel nuovo rapporto di lavoro instaurato a seguito del transito.

Tale orientamento, suffragato in sede giurisprudenziale da diverse sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, è stato, di recente, ribaltato dal Consiglio di Stato con alcune significative sentenze relative a dipendenti della Guardia di Finanza divenuti inidonei al servizio e transitati nei ruoli civili del Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza aver esaurito tutte le ferie precedentemente maturate.

In particolare, il predetto Consesso **ha reiteratamente sancito che, trattandosi di passaggio nei ruoli della stessa (ed immutata) Amministrazione di appartenenza, tale personale ha diritto soltanto alla fruizione e non anche alla monetizzazione del congedo ordinario accumulato e non goduto ante transito nei ruoli civili** (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sentenze 27.12.2023, nr. 11254, 4.12.2023, nr. 10445 e 13.11.2023, nr. 9716)”

Tanto premesso, si rappresenta che il competente Dipartimento per l'Amministrazione Generale per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, interessato da questo Ufficio, per le valutazioni e le determinazioni di competenza, ha di recente comunicato che - anche a seguito di conforme parere acquisito presso l'Avvocatura Generale dello Stato in merito¹ - si rende necessario uniformarsi al citato orientamento giurisprudenziale, disponendo affinché i dipendenti transitati possano godere delle ferie ancora spettanti presso i nuovi Uffici, in luogo della richiesta monetizzazione.

In relazione a quanto sopra - nell'allegare, ad ogni buon fine, copia del citato parere della predetta Avvocatura - si rappresenta che **non potrà essere più riconosciuta**

¹ L'Avvocatura dello Stato ha confermato quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, ritenendo che “*il transito nei ruoli civili non è assimilabile ad una nuova assunzione, postulando al contrario una continuità del rapporto di impiego e ponendosi come ordinaria prosecuzione dello stesso*”. L'Avvocatura dello Stato ha precisato che per quanto riguarda il diritto alle ferie non godute, né il cambio di status né il passaggio in un altro ruolo organico, possono impedire la fruizione delle ferie successivamente al transito, in quanto tale diritto è costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Costituzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

la monetizzazione delle ferie maturate e non godute da parte del personale già transitato o che transiterà nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, significando che allo stesso dovrà essere, invece, garantita la possibilità di fruite di tali ferie negli Uffici di nuova destinazione, nei termini e secondo le indicazioni che in merito saranno fornite direttamente dal citato Dipartimento.

Si raccomanda un'ampia diffusione della presente circolare ai dipendenti in servizio presso codesti Uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Zottola)

GDM/GC

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARCELLO ZOTTOLA

In Data/On Date:

mercoledì 26 marzo 2025 15:25:30



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma

Roma,
Partenza N.
CS 4583-25
Sez. 4
Proc. Tommaso Marsh
tommaso.marsh@avvocaturastato.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per
le politiche del personale dell'amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Pec:

risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it

**Oggetto: OMISSIS della Polizia di Stato OMISSIS – transitato nei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'Interno in data OMISSIS. Istanza di congedo
ordinario. Richiesta di parere**

Codesta Amministrazione rappresenta alla Scrivente che il OMISSIS della Polizia di Stato OMISSIS è transitato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in data OMISSIS, ai sensi del DPR n. 339/1982.

A seguito di tale transito, l'interessato ha presentato istanza per la fruizione o monetizzazione delle ferie maturate e non godute durante il servizio presso la Polizia di Stato.

L'Amministrazione riferisce, al riguardo che:

- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota del 16 ottobre 2024, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per monetizzare le ferie maturate e non fruite dall'interessato al momento del transito nei ruoli dell'Amministrazione civile;

- tuttavia, il Consiglio di Stato, in recenti pronunce (sentenze n. 10445/2023, n. 11254/2023 e n. 8453/2023), ha consolidato un orientamento riguardante il passaggio dal ruolo militare degli appartenenti alla Guardia di finanza a quello civile, stabilendo che tale transito non configura una cessazione del rapporto di impiego ma una sua prosecuzione, con conseguente diritto alla fruizione delle ferie non godute;

- fino ad oggi l'Amministrazione ha fatto sottoscrivere ai dipendenti transitati dai ruoli della Polizia di Stato nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

Tanto premesso, chiede alla Scrivente di formulare parere sulla questione se l'Amministrazione sia tenuta ad uniformarsi al recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ritenendo che nel caso di transito del personale appartenente alla Polizia di Stato nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno non ricorra un'ipotesi di cessazione del rapporto di impiego ma di sua prosecuzione, con la conseguenza di dover riconoscere la fruizione del congedo non fruito nel precedente rapporto di impiego nei ruoli della Polizia di Stato.



Avvocatura Generale dello Stato

Prima di analizzare la disciplina specifica che concerne la fattispecie in esame, giova una ricostruzione del quadro normativo concernente il più generale istituto del trasferimento dei dipendenti pubblici tra amministrazioni, disciplinato dal D.L.gs. 165/2001, idoneo a fornire utili chiavi di lettura della questione specifica in esame.

Al riguardo si osserva che gli articoli 30 e 31 decreto cit. sembrano delineare un sistema organico volto a garantire la continuità del rapporto di lavoro e la tutela dei diritti acquisiti. L'articolo 30, in particolare, disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, configurandolo come una cessione del contratto di lavoro che comporta una mera modificazione soggettiva del rapporto, senza intaccare gli elementi oggettivi essenziali dello stesso. Questa interpretazione è ulteriormente rafforzata dall'articolo 31, che richiama espressamente l'applicazione dell'articolo 2112 del Codice civile garantendo così la continuità del rapporto di lavoro e il mantenimento di tutti i diritti precedentemente maturati dal lavoratore.

La giurisprudenza ha consolidato questa interpretazione, come evidenziato nell'ordinanza della Cassazione n. 20953 del 26 luglio 2024, che qualifica il passaggio tra amministrazioni, pur nel diverso contesto della mobilità volontaria, come una modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro, escludendo espressamente la configurabilità di una novazione.

Questo principio trova particolare rilevanza nell'ordinanza n. 5736 del 4 marzo 2024, che ha ribadito come il trasferimento non possa mai determinare una *reformatio in peius* delle condizioni del dipendente, includendo in questa tutela non solo gli aspetti economici ma anche tutti gli altri diritti maturati nel corso del rapporto di lavoro, come le ferie.

Il DPR n. 339/1982 disciplina specificamente il transito del personale della Polizia di Stato ritenuto non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia.

In particolare, l'art. 1 prevede che il personale giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute all'assolvimento dei compiti d'istituto possa, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, purché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

L'art. 2 del medesimo DPR estende tale possibilità anche al personale che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, mentre l'art. 3 disciplina il caso di invalidità dipendente da causa di servizio.

Particolarmente rilevante è l'art. 10 del DPR 339/1982, che stabilisce che il trasferimento in altri ruoli non comporta modifiche delle dotazioni organiche e che il personale trasferito viene inquadrato in soprannumero, conservando "*l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita*".

Questa disposizione appare indicativa del fatto che il trasferimento configura una prosecuzione del rapporto di lavoro esistente e non una cessazione e costituzione di un nuovo rapporto, con mantenimento dei diritti acquisiti.

La soluzione delineata risulta, inoltre, coerente con la *ratio* dell'istituto, che risiede nella necessità di tutelare il diritto al lavoro del dipendente pubblico che, per sopravvenute condizioni di salute, si trovi nell'impossibilità di svolgere le mansioni originariamente assegnate (cfr. Tar Lazio, sent. n. 3445/2020).

È evidente che tale *ratio* risulterebbe svilita ove si accedesse alla soluzione che recide ogni legame col precedente servizio, con conseguenza pregiudizievoli in ordine a diritti maturati, come



Avvocatura Generale dello Stato

quello al godimento delle ferie, qualificato dal combinato disposto dell'art. 36, comma 3 Cost. e 2109 c.c. come diritto irrinunciabile (cfr. Corte Cost., sent. n. 453/1990).

Come evidenziato anche da codesta Amministrazione, tale impostazione sembra trovare pieno riscontro nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha costantemente affermato che il transito nei ruoli civili (da quelli militari), *"non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando al contrario la continuità del rapporto di impiego e ponendosi come ordinaria prosecuzione dello stesso"* (Consiglio di Stato, sent., n. 10526/2023).

Ha, inoltre, precisato, il Consiglio di Stato, per quanto riguarda specificamente il diritto alle ferie non godute, che né il cambio di status né il passaggio in un diverso ruolo organico possono impedire la fruizione delle ferie successivamente al transito, in quanto tale diritto è costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Costituzione (Consiglio di Stato; sent., n. 11254/2023).

Alla luce di quanto illustrato, non sembrano emergere, nel caso di specie, elementi che suggeriscano di discostarsi dalla giurisprudenza richiamata.

Si rimane a disposizione per quanto possa occorrere.

Il Procuratore dello Stato

Tommaso Marsh*

Il Vice Avvocato Generale dello Stato

Ettore Figliolia*

*****(Firme autografe sostituite dall'indicazione a stampa dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)*